Studio Notarile
Dott.ssa Francesca G. Buzzi
Notaio in Roma
00198 Roma, Via Mantova n.44
Tel. 06 87739328

Repertorio n. 3871

Io sottoscritta Notaio Francesca Giuseppina BUZZI, alla residenza di Roma, con studio in Roma Via Mantova n. 44, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia fotostatica composta di n. 3 (tre) pagine per 2 (due) fogli compreso il presente è stata estratta in conformità alle pagine 24 (ventiquattro), 25 (venticinque) del Libro verbale delle Assemblee del Consiglio Direttivo dell'ENTE BILATERALE PER LA CATEGORIA DEGLI ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEI PORTI ITALIANI, con sede in Roma, Via Salaria n. 89, codice fiscale n. 97867770584, libro debitamente vidimato dal Notaio Vocaturo Cesare di Marino (RM) in data 6 aprile 2022 Repertorio n. 14367.-
Si rilascia a richiesta della summenzionata società per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 24 marzo 2026

ALL. B
al REP. N. 38721 3278

STATUTO ENTE BILATERALE

Ente Bilaterale per la categoria degli Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani

Statuto

Art. 1 - Costituzione

Conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani, è costituito l'Ente Bilaterale di categoria. Sono soci fondatori: L'ANGOPI (Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani), da una parte, e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FILT CGIL - FITCISL e UILTRASPORTI, dall'altra.

Art. 2.- Scopo e Finalità

Le parti concordano sull'opportunità di affidare all'Ente Bilaterale i seguenti scopi:

a) prevedere, attraverso la costituzione di un Fondo bilaterale di categoria, riservato alle società cooperative associate all'ANGOPI:

   - forme di sostegno al reddito integrative rispetto agli obblighi di legge, nel quadro di processi di agevolazione all'esodo;

   - tutele assicurative in favore dei propri iscritti;

b) certificare l'attività di formazione professionale, valorizzando la figura dell'ormeggiatore e barcaiolo. In particolare, la certificazione è riferita al programma di formazione i cui contenuti sono stati condivisi, fra gli altri, dal Ministero dei Trasporti, dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e da ASSOPORTI;

c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

d) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;

e) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;

f) promuovere studi sulla sostenibilità di un sistema di tutele assicurative in caso di cancellazione dai Registri, ex artt. 208 e 216 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, in caso di malattia o infortunio;

g) nella prospettiva di poter inserire la qualifica di ormeggiatore/barcaiolo nell'ambito del Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ), svolgere compiti di identificazione e validazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo 13/2013 e successivi provvedimenti attuativi. In relazione alla pratica applicazione dell'art.213bis del DPR 93/2024 operare come soggetto titolato alla certificazione delle competenze degli ormeggiatori/barcaioli.

Possono, inoltre, essere ricondotte all'Ente Bilaterale, previa intesa fra i soci fondatori, le seguenti attività:

a) convalidare la declinazione del profilo professionale dell'ormeggiatore e del barcaiolo, proposta dall'A.N.G.O.P.I.;

b) sviluppare un modello/sistema di raccolta dati sugli infortuni e incidenti sul lavoro degli ormeggiatori e barcaioli al fine di monitorare il fenomeno e sviluppare azioni di prevenzione (formazione/campagne di sensibilizzazione, ecc);

c) favorire lo sviluppo di interventi settoriali/territoriali al fine di realizzare azioni di formazione continua, volte alla qualificazione e all'aggiornamento delle competenze degli ormeggiatori e barcaioli per rafforzare la loro conoscenza e la loro professionalità nel mondo del lavoro e nel territorio di riferimento.

d) assicurare, una volta maturati i requisiti di consolidata bilateralità, un sistema inteso a garantire adeguate forme di sostegno al reddito, attraverso un Fondo di solidarietà bilaterale di categoria.

Art. 3 – Sede

L'Ente ha sede presso gli Uffici dell'ANGOPI, via Salaria, 89 – 00198 Roma.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Ente è illimitata.

Art. 5 – Organi

Sono Organi dell'Ente Bilaterale:

- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle attività degli Organi. Uno specifico compenso è stabilito dal Consiglio direttivo per il Presidente del Collegio dei Sindaci. Le cariche hanno la durata di tre esercizi finanziari.

La funzione di componente del Consiglio direttivo ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.

In tal caso, il socio provvede ad una nuova designazione.

Art. 6 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 6 membri, dei quali 3 nominati dall'ANGOPI fra coloro che sono o sono stati iscritti nei registri degli Ormeggiatori e Barcaioli e 3 dalle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL FIT-CISL e UILTRASPORTI. Le modalità di nomina dei componenti del Consiglio Direttivo sono definite nel rispetto delle modalità stabilite da ciascuna delle parti istitutrici l'Ente.

La prima riunione del Consiglio direttivo verrà convocata dagli stessi soci fondatori.

Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente dell'Ente Bilaterale, secondo quanto stabilito al successivo art. 7.

Il Consiglio direttivo inoltre:

- fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
- approva la relazione sull'attività svolta e su quella programmata;
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- approva il Regolamento dell'Ente Bilaterale;
- esprime il proprio parere sulle proposte di modifica dello statuto prima dell'approvazione delle medesime da parte dei soci fondatori;

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata da inviarsi 15 giorni prima della riunione, ovvero, con messaggio a mezzo e-mail o fax, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50%+1 dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza (50%+1) dei presenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei 2/3 dei componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza qualificata (2/3) dei presenti.

Il Consiglio direttivo nomina un Segretario esterno ai componenti del Consiglio direttivo.

Art. 7 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio nel proprio ambito, tra i soci fondatori di cui all'art. 1, nel rispetto del principio di alternanza fra le parti costituenti.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, anch'egli eletto tra i membri del Consiglio direttivo, in rappresentanza della parte di cui non è il Presidente.

I compiti assegnati al Presidente sono definiti dal Regolamento dell'Ente.

Art. 8 - Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri nominati come segue:

- Uno con la funzione di Presidente, scelto, fra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di comune accordo dai soci fondatori;

- Uno effettivo e uno supplente nominati dall'ANGOPI;

- Uno effettivo e uno supplente nominati dalle Organizzazioni Sindacali.

Qualora, nel periodo di carica del Collegio, vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati.

Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio redige la relazione sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio direttivo indetta per l'approvazione del suddetto conto consuntivo.

Il Collegio dei Sindaci può svolgere pure le funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo bilaterale per la categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani al medesimo Organo.

I Sindaci possono assistere alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 9 - Patrimonio sociale

Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'Ente e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del CCNL per gli Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani e i suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'Ente Bilaterale sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

É fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si dispone l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo.

Art. 10 - Esercizio sociale

L'Esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio di ciascun anno, e si chiude il 31 dicembre.

Il Bilancio preventivo per il successivo esercizio deve essere approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente entro il 31 ottobre, il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile.

Al conto consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale al termine dell'esercizio.

Art. 11 - Avanzi di gestione

Gli avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio, saranno riportati nell'esercizio successivo e destinati ai fini dell'Ente Bilaterale.

Art. 12 - Scioglimento - Cessazione

Lo scioglimento e la cessazione dell'Ente Bilaterale sono decisi dai soci fondatori.

Il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dal consiglio direttivo, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente Bilaterale.

Art. 13 – Finanziamento

L'Ente Bilaterale è finanziato attraverso il contributo stabilito dal CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani e/o dalle parti istitutive.

Art. 14 - Regolamento

Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dalle parti costituenti

Art. 15 - Disposizioni finali

Gli scopi dell'Ente potranno essere modificati dai soci fondatori solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL per gli Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani.

Le modifiche al presente statuto e al regolamento di cui all'art. 14 sono stabilite dalle parti costituenti.

Art. 16 - Rinvio alle leggi

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.

Roma, 17 dicembre 2025

Certifico io sottoscritta dottoressa Francesca Giuseppina Buzzi Notaio in Roma, con studio in Via Mantova n. 44 ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n.235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011.

Firmato digitalmente

Notaio Francesca Giuseppina Buzzi